



Circolare n°021

Lanusei, 27 settembre 2021

A tutto il personale scolastico dell'Istituto d'Istruzione  
Superiore "Leonardo da Vinci" di Lanusei  
Alla DSGA  
Alle RSU  
Agli atti  
Al sito web

Oggetto: misure di contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19. Sorveglianza sanitaria eccezionale per il personale scolastico – Tutela dei lavoratori fragili.

### **Il dirigente scolastico**

- VISTA** la Legge n°104 del 5 febbraio 1992 ed in particolare l'articolo 3;
- VISTO** il D.Lgs. n°81 del 9 aprile 2008 recante Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO** il D.L. n°18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n°27 in data 24 aprile 2020 ed in particolare l'art. 87, comma 1, lettera b);
- VISTO** il D.L. n°34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n°77 in data 17 luglio 2020 ed in particolare l'art. 263;
- VISTI** gli art. 21-bis e 32, comma 4, del D.L. n°104 del 14 agosto 2020, convertito con modifiche nella Legge n°126 del 13 ottobre 2020, recante: "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
- VISTA** la Circolare interministeriale n°13 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 4 settembre 2020;
- VISTA** la nota n°1585 del Ministero dell'Istruzione in data 11 settembre 2020, recante indicazioni operative relative alle procedure di competenza del DS riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato;
- VISTO** il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 19 ottobre 2020;
- VISTO** il DPCM in data 03 novembre 2020;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione n°1990 del 05 novembre 2020;
- VISTA** la nota n°1585 dell'11 settembre 2020;
- VISTO** il D.L. n°52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n°87 del 17 giugno 2021;



- VISTO** il D.L. n°105 del 23 luglio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge n°126 in data 16 settembre 2021, di proroga, fino al 31 dicembre 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO** il D.L. n°104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°126 del 13 ottobre 2020;

### RENDE NOTO

a tutto il personale scolastico che, nel caso in cui dovesse considerarsi in una condizione di particolare fragilità, dovrà segnalare tale situazione, in primo luogo, al proprio Medico di Medicina Generale e presentare al dirigente scolastico apposita richiesta, all'indirizzo di posta elettronica [nuis01600v@istruzione.it](mailto:nuis01600v@istruzione.it) e tramite modulo che si allega alla presente circolare, di visita presso il Medico Competente dell'istituzione scolastica e fornirà al medesimo Medico Competente, al momento della suddetta visita, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.

Il dirigente scolastico attiverà formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al Medico Competente.

Si fa presente che, ai sensi della Circolare interministeriale n°13 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 4 settembre 2020, la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica e segue, pertanto, le proroghe che il governo dispone in merito; il concetto di fragilità, inoltre, va individuato *"in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico"*. Il lavoratore fragile, infatti, presenta una o più patologie preesistenti, di cui le più frequenti sono quelle cronico-degenerative a carico dell'apparato cardiovascolare, respiratorio, renale e da malattie dismetaboliche.

La medesima circolare, in merito alla sorveglianza sanitaria, attribuisce al Medico Competente, di cui all'articolo 25 del D.Lgs. n°81/2008, il compito di supportare il datore di lavoro (nella scuola, il dirigente scolastico) nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. La sorveglianza sanitaria è intesa come "eccezionale" (quindi non ordinaria), in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, transitoria (fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale) e quindi non assimilabile a quella prevista dal D.Lgs. n°81/2008 anche se opportunamente e naturalmente effettuata dal Medico Competente.

Ai sensi degli articoli 6 e 9 del D.L. n°105 del 23 luglio 2021 convertito con modificazioni dalla Legge n°126 in data 16 settembre 2021, sono stati prorogati, rispettivamente, i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale sino al 31 dicembre 2021 e sino al 31 ottobre 2021 il trattamento previsto dall'art. 26, comma 2 bis, del D.L. n°18/2020, per i lavoratori in



*Ministero dell'Istruzione*  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI  
LANUSEI



possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, oltre ai lavoratori in possesso dell'individuazione di disabilità con caratteristica di gravità ai sensi e per gli effetti della Legge n°104 del 5 febbraio 1992.

Infine il Medico Competente fornisce, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice, definiti fragili, per fronteggiare il rischio da Covid-19, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Il dirigente scolastico  
Giovanni Andrea Marcello